

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO**

Il sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. xxxx R.G.A.C.C. dell'anno 2017, proposta con atto di citazione e giudizio iscritto in data 06.03.14, e vertente

TRA

(omissis), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. (omissis), che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione.

Attore

E

BANCA, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. (omissis), che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

Oggetto: Contratti bancari

CONCLUSIONI

All'udienza del 21.12.2022 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.

Preliminarmente si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 12.02.2021.

L'attore citava in giudizio la convenuta per far ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'illegittima applicazione di tasso usurario, anatocismo, c.m.s. ed altre spese con conseguente accertamento dell'illegittimo comportamento contrattuale della controparte che aveva revocato l'affidamento su conto corrente e la restituzione degli importi indebitamente corrisposti; con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta contestava tutto l'avverso dedotto, formulava eccezione di prescrizione ed affermava la piena regolarità dei rapporti contrattuali e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In prima udienza, venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183, VI co., c.p.c.; veniva in seguito stabilito il rinvio per la nomina del CTU; dopo il deposito della perizia da parte del Dott. (omissis), la causa veniva rinviata sino al 21.12.2021 per la precisazione delle conclusioni con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. Nelle more del giudizio, l'avv. (omissis) veniva sostituito dall'Avv. (omissis).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente, si deve chiarire che le domande di parte attrice devono ritenersi assorbite in base al principio della ragione più liquida in base al quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in conformità con il principio dettato dalla Cassazione SS.UU. n. 26242- 3/2014, di recente riaffermato dall'ordinanza n. 26214-22.

Invero, seppure vi è domanda di accertamento della illegittima condotta dell'Ente di Credito, parte attrice ha richiesto la sola restituzione degli importi indebitamente corrisposti, senza richiedere la

rettifica del saldo del c/c contestato. D'altronde, è palesemente inammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice, in ossequio all'orientamento di legittimità stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 798/2013. In questa pronunzia, gli Ermellini stabiliscono un chiaro principio: "...le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418) – affrontando la questione dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione del cliente verso la banca con riguardo ad interessi che si assumevano, come nella specie, indebitamente corrisposti in relazione ad un'apertura di credito in conto corrente bancario – hanno fatto riferimento alla nota distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca (cfr. Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. 23 novembre 2005, n. 24588), al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens. In tale prospettiva è stato osservato che, se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto." Non essendo ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito in quanto il c/c è aperto e non ne viene neppure dedotta la chiusura, dovranno essere rigettate in quanto inammissibili anche le domande presupposto di accertamento delle illegittimità in ossequio a consolidato orientamento di merito ed in ragione dell'evidente carenza di interesse di parte attrice, che non ha neppure richiesto una domanda di accertamento ex art. 278 c.p.c. Invero, "l'inammissibilità della domanda di condanna restitutoria laddove il rapporto di conto corrente non sia ancora estinto si estende anche alle domande c.d. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente e di conseguente rideterminazione del saldo. Infatti, l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato e non può prescindere dalla richiesta restitutoria essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna" (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3983-2021; Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 2993/2016; Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 756/2018; Trib. Monza, n. 171/2016; Trib. L'Aquila, n. 533/2018). Di conseguenza, dovranno essere rigettate tutte le domande dell'attore, compresa quella relativa all'illegittimità dell'improvvisa revoca dell'affidamento bancario.

Invero, come si desume non solo dagli atti di causa ma anche dalle deduzioni di parte attrice, è comprovata la ragione della revoca dell'affidamento. Come sostenuto dallo stesso attore, vi era stata una precedente segnalazione a BPER da parte di altro Istituto di credito che si sommava al passivo accumulato dal (omissis) nei confronti della convenuta: non appare, dunque, l'illegittimità della condotta della BANCA, stante la probabile insolvibilità dell'attore.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Alla luce del fatto che l'analisi del CTU nominato aveva rilevato delle parziali illegittimità nella tenuta del conto corrente e del fatto che è stata comunque compiuta l'istruttoria che ha condotto all'accertamento di un differente importo a debito dell'attore, questo Giudice ritiene di compensare integralmente le spese di lite e di CTU ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (omissis) nei confronti di **BANCA**, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta le domande formulate dall'attore in quanto inammissibili per quanto esposto in parte motiva;
- 2) Compensa integralmente le spese di lite e di CTU, ponendo queste ultime in solido a carico delle parti.

Benevento, lì 18 maggio 2023

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino

EX PARTE